

---

# Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 21 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. Se l'assicurato si sottrae all'esecuzione di una pena o di una misura, il versamento è sospeso dal momento in cui la pena o la misura avrebbe dovuto essere eseguita. Fanno eccezione le prestazioni pecuniarie per i congiunti ai sensi del capoverso 3.

*Art. 25 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. ...

*Art. 28 cpv. 2 e 3, primo periodo*

<sup>2</sup> Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso.

<sup>3</sup> Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso. ...

*Art. 32 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli organi di cui all'articolo 75a capoverso 1 si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'adempimento dei loro compiti secondo l'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e di altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

*Art. 37 cpv. 4, secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Non appena è in condizione di farlo, questi deve rimborsare le spese assunte dall'assicuratore per il patrocinio gratuito.

*Art. 43a* Osservazione

<sup>1</sup> L'assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo se:

- a. in base a indizi concreti si può presumere che tale persona percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite; e
- b. altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

<sup>2</sup> L'assicurato può essere osservato soltanto se:

- a. si trova in un luogo accessibile al pubblico; oppure

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681

b. si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico.

<sup>3</sup> Un'osservazione può essere svolta per al massimo 20 giorni nell'arco di tre mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione.

<sup>4</sup> L'assicuratore può commissionare l'osservazione a specialisti.

<sup>5</sup> L'assicuratore informa l'assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta, al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione.

<sup>6</sup> Se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l'assicuratore emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta. Dopo che la decisione è passata in giudicato, l'assicuratore distrugge il materiale relativo all'osservazione.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura secondo cui la competenza di ordinare l'osservazione è attribuita presso l'assicuratore;
- b. la procedura per la consultazione del materiale relativo all'osservazione da parte dell'assicurato;
- c. la conservazione e la distruzione del materiale relativo all'osservazione.

#### Art. 45 cpv. 4

Se un assicurato ha ottenuto o tentato di ottenere prestazioni assicurative fornendo scientemente indicazioni inesatte o in altro modo illegale, l'assicuratore può imputargli le spese supplementari che ha sostenuto a causa del ricorso a specialisti nell'ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni.

#### Art. 49a Revoca dell'effetto sospensivo

L'assicuratore può, nella sua decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono fatte salve le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni rimosse indebitamente.

#### Art. 52a Sospensione cautelare delle prestazioni

L'assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni, se l'assicurato ha violato l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell'esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che egli abbia ottenuto le prestazioni indebitamente.

### Variante 1

#### Art. 61 lett. a, <sup>f<sup>bis</sup></sup> e <sup>f<sup>ter</sup></sup>

Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
- <sup>f<sup>bis</sup></sup> la procedura è soggetta a spese:
1. in caso di controversie relative a contributi,
  2. in caso di controversie relative a prestazioni, se la pertinente legge speciale lo prevede; se la legge speciale non prevede l'addebito di spese, il tribunale può imporre spese giudiziarie alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato,
- <sup>f<sup>ter</sup></sup> agli assicuratori non possono di regola essere addossate spese giudiziarie;

### Variante 2

#### Art. 61 lett. a, <sup>f<sup>bis</sup></sup> e <sup>f<sup>ter</sup></sup>

Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>5</sup> sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
- <sup>f<sup>bis</sup></sup> la procedura è soggetta a spese:
1. in caso di controversie relative a contributi,
  2. in caso di controversie relative a prestazioni; in questi casi la tassa di giustizia è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- <sup>f<sup>ter</sup></sup> agli assicuratori non possono di regola essere addossate spese giudiziarie;

<sup>4</sup> RS 172.021

<sup>5</sup> RS 172.021

*Art. 70 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Sono tenute a versare prestazioni anticipate:

- b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro la disoccupazione;

*Art. 72 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... Ai diritti passati all'assicuratore sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'assicuratore, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

*Art. 73 cpv. 2*

<sup>2</sup> Tuttavia, se l'assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l'articolo 21 capoversi 1, 2 o 4, i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti passano all'assicuratore nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

*Art. 74 cpv. 2 lett. c e h*

<sup>2</sup> Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

- c. le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, l'indennizzo per incapacità al guadagno e le prestazioni volte a compensare le riduzioni delle rendite di vecchiaia dovute a lacune contributive;
- h. le spese per accertamenti professionali e perizie mediche nonché le spese d'accertamento.

*Inserire dopo il titolo del capitolo 6**Art. 75a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone<sup>6</sup> e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

<sup>2</sup> Esso designa gli organi responsabili per la predisposizione e la gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico dei dati con l'estero e in particolare per i necessari punti d'accesso elettronici. Questi organi provvedono anche a predisporre e gestire le interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale. Essi possono accordare agli organi di cui al capoverso 1 l'accesso ai dati di loro competenza mediante procedura di richiamo. Il Consiglio federale può prevedere che gli utenti dei punti d'accesso elettronici siano tenuti a partecipare alle spese di sviluppo, gestione e manutenzione dei medesimi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prescrivere agli organi di cui al capoverso 1 l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone<sup>7</sup> e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Può inoltre prevedere che gli organi che utilizzano tali sistemi d'informazione siano tenuti a partecipare alle spese di sviluppo, gestione e manutenzione dei medesimi.

*Art. 83 Disposizione transitoria della modifica del...*

Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore.

**II**

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

**III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 0.142.112.681

<sup>7</sup> RS 0.142.112.681

**Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>8</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti***Art. 49a, frase introduttiva*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o nel quadro di convenzioni internazionali, segnatamente per:

*Art. 71 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale tiene:

- a. un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati, i numeri d'assicurato esteri assegnati loro in virtù di convenzioni internazionali e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
- b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro, incluse le rendite straniere, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.

*Art. 85<sup>bis</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> L'articolo 61 lettere f<sup>bis</sup> e f<sup>ter</sup> LPGA<sup>9</sup> si applica per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 91 cpv. 2* <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19460217/index.html - a91>

<sup>2</sup> La decisione di multa deve indicare i motivi.

*Art. 97*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 153a***Parte terza: Coordinamento internazionale***Art. 153a, rubrica*

Relazione con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo della parte quarta**Art. 153b Trattati internazionali*

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

**2. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>10</sup> sull'assicurazione per l'invalidità***Art. 14<sup>bis</sup>* Rimborso delle spese per cure ospedaliere

<sup>2</sup> Il diritto di regresso di cui all'articolo 72 LPGA<sup>11</sup> si applica al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.

<sup>8</sup> RS 831.10

<sup>9</sup> RS 830.1

<sup>10</sup> RS 831.20

*Art. 57a cpv. 3*

<sup>3</sup> Le parti possono presentare le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni. Per le decisioni riguardanti la sospensione cautelare delle prestazioni (art. 52a LPGa) il termine è di 10 giorni.

*Art. 59 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 66, primo periodo*

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS<sup>12</sup> concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione dei costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. ...

*Art. 66a cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGa<sup>13</sup>:

- d. all'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS<sup>14</sup>), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all'estero in virtù di convenzioni internazionali.

*Art. 66b cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>*

<sup>2bis</sup> L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d'informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione AVS competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.

<sup>2ter</sup> Gli uffici AI e le casse di compensazione AVS possono accedere al sistema d'informazione, mediante procedura di richiamo, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

*Art. 69 cpv. 1<sup>bis</sup>, primo periodo*

La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. ...

*Titolo prima dell'art. 80a*

#### **Parte quarta: Coordinamento internazionale**

*Art. 80a, rubrica*

Relazione con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo della parte quinta*

*Art. 80b* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

### **3. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>15</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 27*

*Abrogato*

<sup>11</sup> RS 830.1

<sup>12</sup> RS 831.10

<sup>13</sup> RS 830.1

<sup>14</sup> RS 831.10

<sup>15</sup> RS 831.30

*Titolo prima dell'art. 32*

## **Capitolo 5: Coordinamento internazionale**

*Art. 32, rubrica*

Rapporto con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo del capitolo 6*

*Art. 32a* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

## **4. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>16</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Inserire prima del titolo del capitolo 4*

*Art. 26b* Sospensione cautelare del versamento della rendita

L'istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell'ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità conformemente all'articolo 52a LPGA<sup>17</sup>.

*Art. 35a cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione.

*Titolo prima dell'art. 89a*

## **Parte settima: Coordinamento internazionale**

*Art. 89e* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

*Art. 89f* Applicabilità della LPGA

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a LPGA<sup>18</sup> sono applicabili alla previdenza professionale.

<sup>16</sup> RS 831.40

<sup>17</sup> RS 830.1

<sup>18</sup> RS 830.1

## 5. Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio<sup>19</sup>

*Titolo prima dell'art. 25b*

### Sezione 8: Coordinamento internazionale

*Art. 25g* Applicabilità della LPGA

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>20</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

*Art. 25h* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

## 6. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>21</sup> sull'assicurazione malattie

*Art. 82 lett. a*

In deroga all'articolo 33 LPGA<sup>22</sup>, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per:

- a. esercitare il diritto di regresso sancito dall'articolo 79a;

*Titolo prima dell'art. 95a*

### Titolo 6: Coordinamento internazionale

*Art. 95a, rubrica*

Relazione con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo 7*

*Art. 95b* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

<sup>19</sup> RS 831.42

<sup>20</sup> RS 830.1

<sup>21</sup> RS 832.10

<sup>22</sup> RS 830.1

## 7. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>23</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni

*Titolo prima dell'art. 115a*

### **Titolo decimo: Coordinamento internazionale**

*Art. 115a, rubrica*

Relazione con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo undicesimo*

*Art. 115b* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

*Disposizione transitoria della modifica del...*

Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore.

## 9. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno<sup>24</sup>

*Titolo prima dell'art. 28a*

### **Capo quinto: Coordinamento internazionale**

*Art. 28a, rubrica*

Rapporto con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo del capo sesto*

*Art. 28b* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

*Art. 29* Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LAVS<sup>25</sup> concernenti il trattamento di dati personali, l'assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

<sup>23</sup> RS 832.20

<sup>24</sup> RS 834.1

<sup>25</sup> RS 831.10

## 10. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>26</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura

*Titolo prima dell'art. 23a*

### V. Coordinamento internazionale

*Art. 23a, rubrica*

Relazione con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo del capitolo VI*

*Art. 23b* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

## 11. Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari<sup>27</sup>

*Titolo prima dell'art. 24*

### Capitolo 5: Coordinamento internazionale

*Art. 24, rubrica*

Rapporto con il diritto europeo

*Art. 24* Rapporto con il diritto europeo

<sup>1</sup> Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>28</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004<sup>29</sup>;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009<sup>30</sup>;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>31</sup>;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72<sup>32</sup>.

<sup>2</sup> Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>33</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;

<sup>26</sup> RS 836.1

<sup>27</sup> RS 836.2

<sup>28</sup> RS 0.142.112.681

<sup>29</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1.

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

<sup>31</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1) e della Convenzione AELS riveduta.

<sup>32</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11) e della Convenzione AELS riveduta.

<sup>33</sup> RS 0.632.31

- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

<sup>4</sup> Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

*Inserire prima del titolo del capitolo 6*

*Art. 24a* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

## **12. Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione<sup>34</sup>**

*Art. 88 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3, primo periodo*

<sup>2bis</sup> Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.

<sup>3</sup> Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive tre anni dopo che l'ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi cinque anni dopo il verificarsi del danno. ...

*Titolo prima dell'art. 121*

### **Capitolo 4: Coordinamento internazionale**

*Art. 121, rubrica*

Relazione con il diritto europeo

*Inserire prima del titolo del capitolo 5*

*Art. 121a* Trattati internazionali

L'Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

- a. la parità di trattamento;
- b. la determinazione della normativa applicabile;
- c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
- d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all'estero;
- e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
- f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.